



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) –

Via S. Leonardo, 2 - Tel. e Fax 081.827.19.88

cod. mecc. NAEE17800R – CF 92019830634 - Cod. Fatt. Ell. - UFL90N

e-mail: naee17800r@istruzione.it pec: naee17800r@pec.istruzione.it

AMBITO NA 20

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
- "II CIRCOLO"-
S. GIUSEPPE VESUVIANO
Prot. 0002690 del 07/09/2022
VII (Uscita)

CIRCOLARE N.006

Ai Sigg. Coordinatori di Plesso

LORO SEDI

Ai Sigg. Docenti

LORO SEDI

AI DSGA

A Tutto il Personale in servizio

2° Circolo didattico San Giuseppe Vesuviano

LORO SEDI

Agli Atti

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza a.s. 2022/23

PREMESSA

Al fine di chiarire alcuni concetti fondamentali sulle responsabilità dei Docenti e del personale tutto della scuola e tutelare il ruolo di ciascuno, ritengo opportuno ricordare quanto necessario su tale argomento.

Desidero richiamare l'attenzione di tutti sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare, evidenziare l'obbligatorietà della vigilanza sugli alunni minori.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo, se deliberate in seno agli organi collegiali e previste nel PTOF di Istituto.

A tal proposito, solo per completezza di informazione desidero soffermarmi sui diversi tipi di responsabilità.

La prima fondamentale distinzione va effettuata sulla natura della responsabilità penale o civile. Questa distinzione va individuata in relazione al tipo di norma di legge che viene violata. La responsabilità penale si ha allorché si commetta un reato e la legge prevede l'erogazione di una pena che può implicare restrizione della libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere pecuniario (multa o ammenda).

La responsabilità civile si ha quando si è responsabili di un fatto che abbia causato un danno a terzi, con conseguente obbligo di risarcimento al danneggiato.

Talvolta da un unico evento possono derivare responsabilità tanto penali che civili, in questo caso il responsabile può subire, ovviamente, conseguenze penali e civili.

La responsabilità civile viene a sua volta suddivisa in due categorie:

- diretta quando il responsabile ha lui stesso provocato il danno, oppure non ha impedito, con il proprio comportamento che un'altra persona lo provocasse;
- indiretta quando si è chiamati a rispondere di un fatto compiuto da altra persona o cosa di cui si risponde giuridicamente.

Il danno da risarcire consiste in "danno patrimoniale" quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed in cosiddetti "danni morali" che attengono a sofferenze patite, danni alla vita di relazione ecc., l'ammontare viene stabilito dal Giudice.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l'art. 28 della Costituzione che così recita: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le Leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri Enti pubblici".

Si evince quindi che il danneggiato chiamerà in causa tanto il responsabile che la stessa Amministrazione pubblica.

L'altra norma di carattere generale è l'art. 2043 del Codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro danno ingiusto. La norma che riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti è l'art. 2048 che parla di "precettori" per indicare la categoria degli insegnanti. La responsabilità dell'insegnante è presunta e grave sull'omessa vigilanza dei minori, che possono facilmente arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale eventualità.

In taluni casi vi può essere corresponsabilità tra insegnanti e genitori, con conseguente suddivisione dell'obbligo del risarcimento dei danni. La Legge prevede, comunque la "non responsabilità" di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso. Come si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, nel caso dei docenti vige il principio della "presunzione di colpa", essendo posto a suo carico di dimostrare il contrario.

Che deve fare l'insegnante? Deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato materialmente presente tra gli alunni e, in secondo luogo, di aver utilizzato tutti gli accorgimenti previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti.

Ad esempio, l'insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla classe, è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale ausiliario. In nessun modo la classe può essere affidata ad altri e più che mai ad un alunno. Un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l'alunno sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare preavviso.

LIMITI DELLA RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI

Abbiamo visto che l'art. 28 della Costituzione rende responsabile anche lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti, tale previsione ha trovato attuazione nelle Legge 312 del 1980, art. 61. Tale norma è di fondamentale importanza perché libera gli insegnanti dalla responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), **fatti salvi i casi di colpa grave o dolo**. Ciò significa che lo Stato risarcisce i danneggiati, ma esercita poi un'azione di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti se abbiano avuto atteggiamenti dolosi, o di grave negligenza. Vi sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli insegnanti: quelli temporale e quelli territoriali.

I limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori. I limiti territoriali sono costituiti normalmente dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

Tutto ciò premesso, è mio preciso dovere invitare le SS.LL. ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. I Sigg. Docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 (cinque minuti) prima dell'inizio delle lezioni (C.C.N.L. Scuola art. 29 comma 5).

2. Tra i compiti principali del Docente, vi è quello di vigilanza sugli alunni. Tale incombenza, assume carattere prioritario ed è bene ricordare che, sebbene il dovere di vigilanza va commisurato all'età e al grado di maturazione degli alunni e deve essere messo in relazione alle circostanze del caso concreto, non si può mai affidare la vigilanza della classe ad un alunno.

3. Particolare attenzione va posta durante la ricreazione, vigilando, soprattutto che gli alunni non si sporgano dalle finestre e non si siedano né sui davanzali perché pericoloso. È opportuno, inoltre, autorizzare l'uso dei servizi igienici per un alunno alla volta, onde evitare sovraffollamento di tali locali.

4. Durante il "cambio ora", laddove ve ne dovesse essere necessità e solo per il tempo strettamente necessario a che i docenti raggiungano l'altra aula, la vigilanza può essere affidata al collaboratore scolastico il quale, nel caso, deve segnalare immediatamente, al coordinatore di plesso, la necessità di un docente nell'eventuale classe scoperta. Solo in casi del tutto eccezionali e di particolari necessità, la vigilanza può essere affidata al collaboratore scolastico il quale è comunque tenuto a tale incombenza, in luoghi dove non sono presenti docenti e coadiuvano gli stessi in momenti in cui gli allievi si spostano, singolarmente o a gruppi e durante l'entrata e l'uscita degli alunni.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



5. A meno che non si tratti di fatti urgenti ed eccezionali, **nessuno può accedere ai locali scolastici e più che mai alle aule di lezione;**

6. Il genitore che ha bisogno, per fatti urgenti ed eccezionali, in orario di lezione, di colloquiare con il figlio, deve rivolgersi al collaboratore scolastico in servizio, il quale dovrà darne comunicazione al responsabile di plesso che, valutate le esigenze, procederà di conseguenza;

7. Qualora un genitore avesse bisogno di consegnare, in orario di lezione, al proprio figlio materiale indispensabile per le attività didattiche, dovrà farlo attraverso il collaboratore scolastico in servizio, previa comunicazione al responsabile di plesso; **TALE SITUAZIONI DOVRA' RIGUARDARE SOLO CASI ECCEZIONALI E NON DEVE TRADURSI IN UNA ROUTINE**

8. Ogni insegnante deve rispettare e far rispettare, mettendo in atto tutte le possibili, consentite iniziative, il proprio orario di ricevimento genitori;

9. I genitori si ricevono, negli orari prestabiliti, in un'aula vuota e, laddove ciò non sia possibile, in un luogo che non disturbi il normale svolgimento di tutte le attività didattiche e non contravvenga a quanto stabilito dal (Documento Programmatico sulla Privacy);

10. All'entrata, gli alunni vanno attesi dai docenti preposti in aula

11. All'uscita, i ragazzi vanno accompagnati fino al cancello principale dello stabile ed affidati al genitore o a persona autorizzata. A tal proposito, si tenga presente che anche i cortili dei vari stabili fanno parte della scuola.

12. Per le incombenze di cui ai punti 7, 8,9,10, 11 i Sigg. Docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici che, come noto, hanno tra i loro compiti, la sorveglianza e la vigilanza sugli alunni negli spazi della scuola durante l'ingresso e l'uscita.

13. Inoltre, tenuto conto che ogni singolo stabile ha diverse esigenze e considerato che non in tutti i plessi i collaboratori scolastici sono in numero adeguato, l'organizzazione del servizio di cui sopra, è affidata ai coordinatori di plesso i quali, prima di procedere, dovranno comunque sottoporre alla sottoscritta la migliore soluzione che desiderano adottare.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno:

- prevedere la trattazione delle tematiche della sicurezza nella progettazione educativo – didattica ordinaria;
- prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica; partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;

- ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico. Prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità;

- fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Va posta particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico, quali:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;

- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri ;

- presenza di gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;

- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico che dovranno risultare sempre apribili: il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;

- dispositivi elettrici;

- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli, ecc;

- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

La vigilanza è esercitata inoltre:

- nei confronti degli alunni con disabilità o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio;

- tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al Dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;

- dal docente presente in aula durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione;



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



- nell'accesso ai servizi igienici;
- in caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei dispositivi di protezione individuali;
- sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Particolare attenzione alla vigilanza degli alunni va posta quando si verificano assenze dei docenti.

Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo l'ordine di priorità deliberato in sede collegiale.

In caso di assenze improvvise o di impossibilità a poter provvedere alla sostituzione si procede alla ripartizione degli alunni suddivisi in gruppi di livello ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.

A tal fine ciascun coordinatore di classe provvederà a stilare l'elenco dei gruppi di livello in cui suddividere la classe, evitando l'abbinamento di alunni con particolari esigenze nello stesso gruppo ed informando i colleghi di tali esigenze.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione anche sul comportamento che ognuno deve assumere in caso di infortunio e/o di malessere:

- a) richiedere l'intervento dell'addetto al primo soccorso ove presente;
- b) provvedere ad avvisare IMMEDIATAMENTE i familiari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrare richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118);
- d) dare immediata comunicazione dell'accaduto a questa Dirigenza;
- e) relazionare (a cura dei presenti all'incidente) per iscritto a questa Dirigenza sui fatti, sulle circostanze, nonché sui danni provocati dall'incidente;
- g) consegnare, possibilmente entro lo stesso giorno e comunque non oltre quello successivo, a questa Dirigenza:
 1. Relazione di cui sopra debitamente firmata;
 2. Referto medico ospedaliero rilasciato dalla struttura pubblica che ha accolto il bambino;
 3. Fotocopia della carta d'identità dell'insegnante presente all'infortunio.

Quanto sopra è nell'esclusivo interesse dell'alunno, per la salvaguardia della sua sicurezza, della sua incolumità e della sua privacy.

Si confida sulla collaborazione e sulla professionalità di ognuno delle SSLL.

LA DIRIGENTE

Rossella Tedesco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993